



CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

Città del Vaticano, 6 maggio 2020

Prot. N. 271/2020

Congregazione per l'Educazione Cattolica

Norme transitorie per l'applicazione della Cost. Ap. *Veritatis gaudium* nella situazione socio-sanitaria creatasi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Ai Gran Cancellieri

Ai Rettori, Presidi e Decani delle Università e Facoltà ecclesiastiche

Ai Moderatori e Direttori delle altre istituzioni ecclesiastiche di studi superiori

e, per conoscenza,

Ai Rettori delle Università Cattoliche

E ai Presidenti delle Conferenze Episcopali.

La situazione socio-sanitaria creatasi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 rende necessaria l'emanazione da parte di questo Dicastero di alcune disposizioni normative funzionali all'applicazione del diritto ecclesiale per quanto riguarda l'Istruzione Superiore ecclesiastica, con riferimento alla Cost. Ap. *Veritatis gaudium*. In tale modo, questa Congregazione intende rispondere ad alcune richieste presentate da varie Università o Facoltà ecclesiastiche, per definire le condizioni generali che consentano di proseguire e, in seguito, di concludere l'anno accademico in corso.

In particolare, dove non è possibile il regolare svolgimento delle lezioni e degli esami in presenza di docenti e studenti, sembra opportuno continuare, per il resto del corrente anno accademico, la formazione in telepresenza e, ove necessaria quella a distanza, che è stata necessariamente adottata per le circostanze della pandemia, al fine di tutelare la salute dell'intera comunità accademica.

In tale contesto di emergenza, sembra ragionevole che le decisioni sulle modalità della formazione a distanza debbano essere prese localmente, tenendo conto delle circostanze specifiche, in considerazione anche delle disposizioni delle autorità civili. Allo stesso tempo riteniamo opportuno garantire la certezza del diritto per tutti gli studenti e i docenti, in quanto alcune misure adottate nel frattempo dalle autorità di governo (Gran Cancellieri, Organi personali e collegiali) delle Università e delle Facoltà ecclesiastiche potrebbero non essere conformi agli Statuti e/o agli Ordinamenti degli studi, approvati da questo Dicastero. Oltre a questi aspetti giuridici, non dimentichiamo che le sfide della crisi richiedono anche un adeguato accompagnamento pastorale. Desideriamo, quindi, invitare a mantenere e rafforzare, secondo le circostanze, la cura pastorale offerta nelle Università o Facoltà.

Per dare la dovuta esecuzione della Cost. Ap. *Veritatis gaudium* (cf. Art. 10), la Congregazione per l'Educazione Cattolica emana le seguenti Norme applicative, di carattere transitorio, e indica gli orientamenti per il prossimo anno accademico.

A. Norme transitorie per il corrente anno accademico

1. Sedute di esami e prove equivalenti

Ai Rettori, Presidi e/o Direttori viene conferita la *facultas* di decidere circa l'utilizzo o meno delle modalità telematiche per le sedute concernenti gli esami o prove equivalenti, alla necessaria condizione che essi siano sostenuti in forma pubblica e che i verbali siano debitamente firmati dagli esaminatori. Ciò anche in deroga provvisoria nella eventualità che gli Statuti non lo prevedano. Qualora lo Statuto e/o l'Ordinamento degli studi non prevedano altra modalità d'esame che quella in presenza, il Rettore, Preside e/o Direttore hanno la *facultas* di dare una deroga alla relativa normativa sugli esami. Prima della decisione, il Rettore, Preside o Direttore, considerando che le circostanze lo permettano, senta il Senato Accademico, il Consiglio della Facoltà o l'organo collegiale competente. Si informi per iscritto anche il Gran Cancelliere di tale atto, il quale trasmetta la comunicazione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per opportuna conoscenza.

2. Corsi a distanza

Per quanto riguarda i corsi a distanza che sono stati attivati in deroga all'Art 33 §2 delle *Ordinationes* alla Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, si informa che tale modalità ha valore legale solo per il corrente anno accademico. In attesa che la Congregazione per l'Educazione Cattolica emani criteri specifici su tale materia, il Rettore, Preside o Direttore informa, tramite il Gran Cancelliere, il Dicastero circa eventuali deroghe alla normativa vigente, adottate dalle relative Università e/o Facoltà ecclesiastiche.

3. Documenti e procedure di iscrizione

Il Gran Cancelliere gode della *facultas* di dispensare, per giusta causa (per esempio quando i rispettivi Stati non conferiscono, a causa della crisi, i documenti che consentono l'accesso agli esami universitari, come ad esempio gli attestati di maturità) dalle Norme degli Statuti e/o Ordinamenti degli studi concernenti l'ammissione e l'iscrizione degli studenti, alle seguenti condizioni:

- dopo che l'Università o la Facoltà avrà valutato in modo documentato le competenze e le qualificazioni dello studente, anche con altra modalità che tramite i documenti previsti dall'Art. 32 §1 VG, e avrà concluso che lo studente potrà intraprendere il proprio curriculum di studi con successo;
- lo studente verrà inoltre valutato regolarmente durante un determinato periodo (annuale o con altra periodicità) seguendo le Norme degli Statuti e/o degli Ordinamenti degli studi concernenti l'ammissione e l'iscrizione degli studenti (cf. Art. 32 VG);
- verrà informata per iscritto la Congregazione per l'Educazione Cattolica, per opportuna conoscenza, rendendo accessibile la summenzionata valutazione.

4. Compiti del Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere gode della *facultas*, prevista dalla normativa vigente, di risolvere le controversie che sorgono dall'applicazione delle presenti Norme transitorie o dalla applicazione degli Statuti o degli Ordinamenti degli studi. Eventuali ricorsi devono essere rivolti al Gran Cancelliere. Eventuali ricorsi gerarchici, avverso la decisione del Gran Cancelliere, devono essere presentati a questo Dicastero. La relativa procedura è disciplinata dai canoni 1732-1739 CIC; 996-1006 CCEO.

5. Facoltà ecclesiastiche presenti in Università non ecclesiastiche

Le Facoltà ecclesiastiche erette o approvate dalla Santa Sede in Università non ecclesiastiche, le quali conferiscono gradi accademici sia canonici che civili, sono tenute ad osservare le prescrizioni della Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, rispettando le Convenzioni bilaterali e multilaterali stipulate dalla Santa Sede con le diverse Nazioni o con le stesse Università (cf. Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, Art. 8).

6. Sedute dei Consigli di Facoltà e Organi di governo

Il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà o altri Organi di governo delle Istituzioni ecclesiastiche possono effettuare le proprie attività ordinarie e straordinarie anche attraverso convocazioni con modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni statutarie, con particolare attenzione alla verbalizzazione degli atti e decisioni assunte. Per eventuali adempimenti che necessitano il voto per l'elezione di una persona ad una carica accademica si applichi il can. 186 del Codice di Diritto Canonico.

7. Aggiornamento della Banca dati

La scadenza della compilazione da parte delle Istituzioni dell'emisfero Nord delle schede di aggiornamento annuale della Banca dati presso la Congregazione (come previsto dalle *Ordinationes* alla *Veritatis gaudium* artt. 16-17) è rimandata al 30 giugno 2020.

8. Promulgazione e validità delle presenti Norme transitorie

Le presenti Norme vengono promulgate sul sito internet della Congregazione per l'Educazione Cattolica (www.educatio.va), e in seguito divulgate in forma cartacea. Esse andranno subito in vigore fino al termine del corrente anno accademico, sostituendo la Nota di questo Dicastero del 12 marzo 2020.

B. Orientamenti per il prossimo Anno Accademico

Allo scopo di superare l'attuale emergenza epidemiologica, le Università e Facoltà ecclesiastiche, in vista del prossimo anno accademico predisporranno la programmazione con tutte le indicazioni e le modalità necessarie per avviare la didattica nella modalità ordinaria, con il sistema delle lezioni tenute in presenza di studenti e docenti, secondo quanto dispongono le Norme della Cost. Ap. *Veritatis gaudium*.

Questa scelta risponde alla consapevolezza che alle Istituzioni accademiche ecclesiastiche è affidato il compito di essere luogo di dialogo e di comunione, consapevoli che “qui si gioca, in specifico, la *mission* che è confidata al sistema di studi ecclesiastici” (VG, *Proemio*, 4. C.). Di qui la necessità che l’insegnamento, la didattica e la ricerca maturino in un ambiente nel quale studenti e docenti operano in termini di relazionalità, di comunione e di condivisione.

E’ questo il modo per sentirsi ed essere una vera comunità di studio, di ricerca e di formazione che opera per formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle diverse discipline, preparandoli convenientemente ad affrontare i loro compiti “in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa” (VG, Art. 11 §1).

L’insegnamento a distanza, dunque, non è alternativo a questa metodologia e può essere utilizzato parzialmente e per particolari situazioni, con la previa autorizzazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica (cf. *Ordinationes* alla Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, Art 33 §2).

Sarà cura di questa Congregazione comunicare, in caso di effettiva necessità ed urgenza, ulteriori disposizioni che dovessero essere necessarie in relazione alla contingenza causata dal prolungarsi degli effetti della pandemia da COVID-19.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, ringraziamo per la preziosa collaborazione e ci confermiamo, uniti nella preghiera, con sensi di distinto ossequio

dev.mi nel Signore



Giuseppe Cardinale VERSALDI (Prefetto)

+ A. Vincenzo Zani

+ A. Vincenzo ZANI (Segretario)